

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE INERENTE LA GARA PESCARA – PATERNO’ DEL 19 APRILE 2003

Il Presidente Federale,

- preso atto che, su iniziativa del Presidente della L.P.S.C., ai sensi dell’art. 25, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in data 3 maggio 2003 è stato incardinato giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare della L.P.S.C. per la presunta posizione irregolare del calciatore Antonaccio Giuseppe nella gara Pescara – Paternò disputata il giorno 19 aprile 2003;
- ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione al suddetto procedimento, il cui esito potrebbe anche avere incidenza sulla classifica del Campionato di Serie C1, girone B;
- visto l’art. 29 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

- il procedimento disciplinare riguardante la gara Pescara – Paternò del 19 aprile 2003 introdotto innanzi alla Commissione Disciplinare presso la L.P.S.C. per la presunta posizione irregolare del calciatore Antonaccio Giuseppe (Pescara) dovrà essere trattato nella prima udienza utile, nel rispetto delle vigenti previsioni regolamentari;
- l’eventuale appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare deve essere proposto innanzi alla C.A.F. e trasmesso in copia alla eventuale controparte entro le ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale della Commissione Disciplinare. L’eventuale richiesta dei documenti ufficiali deve essere avanzata con l’atto di proposizione dell’appello. Le motivazioni del reclamo devono essere trasmesse alla C.A.F. e, in copia alla controparte, entro le ore 14.00 del medesimo giorno ed entro lo stesso termine la controparte ha diritto di richiedere i documenti ufficiali. Entro le ore 12.00 del giorno successivo, la controparte può trasmettere le proprie controdeduzioni. Nel medesimo giorno la C.A.F. deciderà in ultima istanza, inviando il dispositivo della decisione alla L.P.S.C. e alle parti interessate;
- l’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione inerente il suddetto procedimento potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- i termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente nel presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro